



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 70 DEL 26/09/2018

OGGETTO: Affidamento alla riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate
Riscossione Sicilia.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di Settembre nella solita sala delle adunanze, in seguito a regolare invito, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti Consiglieri

1) Tambè	Alessandro	9) Flaminà	Danila
2) Perri	Clorinda	10) Di Dio	Giovanni
3) Cumia	Salvatore assente	11) Baglio	Katia assente
4) Ferrigno	Fabrizio	12) Alessi Batà	Vanessa assente
5) Zuccalà	Calogero assente	13) Cumia	Kevin assente
6) Strazzanti	Stella	14) Vetriolo	Giuseppe
7) Patti	Giovanni	15) Ferrigno	Giuseppe
8) Strazzante	Michela assente	16) Barresi	Jasmine
Presenti n.	10	Scrutatori:	
Assenti n.	6		Ferrigno Fabrizio
			Cumia Salvatore
			Perri Clorinda

Presiede il Presidente Dott. Giovanni Di Dio

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Giunta.

Dato atto che il numero dei presenti è legale, a termine dell'art. 21 della L.R. 01.09.1993 n. 26, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione in oggetto, dei pareri allegati, del parere del Collegio dei revisori dei conti e del verbale della 2° Commissione consiliare n. 10.

Si dà atto che alle ore 22,58 entra in aula il Consigliere Cumia Salvatore.

Il Consigliere Tambè spiega di avere partecipato ai lavori della Commissione e di avere presentato un emendamento. Pian piano mi convinco, sulla base di diversi elementi, che un ente che ha difficoltà nella riscossione deve fare il possibile per evitare un danno. Sono emerse delle riflessioni che stanno portando ad un'esigenza in quanto i cittadini avvertono come pressante l'azione che il Comune deve fare per incassare le tasse. La politica ha il compito di fare qualcosa per rendere dolorosa la pressione fiscale. È importante che si provveda alla riscossione coattiva diretta? Ricorda di avere letto un articolo, in un precedente Consiglio comunale, in cui venivano evidenziati i vantaggi della riscossione coattiva diretta ma per fare ciò è necessario consumare una serie di passaggi, tra cui un regolamento. Sta a noi lanciare questo messaggio. Mi sono impegnato a predisporre un regolamento, ho chiesto all'Amministrazione ed ai funzionari di fare un passaggio con Riscossione Sicilia per valutare i tempi necessari per andare verso la riscossione coattiva diretta in tempi brevi cioè se fosse possibile entro il ottobre ovvero se fossimo ancora in tempo per affidare all'esterno al fine di non causare un danno erariale all'ente. Questa è la posizione del Movimento cinque stelle.

La Responsabile del Settore I, dott.ssa Giuseppina Crescimanna dà lettura di una relazione che si allega. Evidenzia le difficoltà umane, tecniche ed organizzative della riscossione diretta e spiega che il Comune soffre perché non riesce a riscuotere e che la gestione diretta nel breve periodo è impraticabile.

La Consigliera Perri: penso che la riscossione coattiva diretta sia ideale anche se mi rendo conto che nel breve periodo non si può fare. Riscossione Sicilia è un carrozzone politico in fallimento, si sta pensando di assorbirla all'Agenzia delle Entrate. Veramente pensiamo di affidare la nostra riscossione cattiva ad un ente così malandato?

La dott.ssa Crescimanna spiega che si va verso l'Agenzia delle Entrate e che prima era affidata ad Equitalia. Mi è sembrato giusto mettere in evidenza le difficoltà della riscossione diretta, almeno nel breve periodo.

Il Consigliere Tambè mostra apprezzamento per la relazione della dott.ssa Crescimanna che dà cognizione dei numeri e delle difficoltà e risponde alle richieste dei Consiglieri. Gli importi non sono molto elevati e un vantaggio della riscossione coattiva diretta è la possibilità di rateizzazione del tributo che per Riscossione Sicilia non è possibile per singolo tributo ma per l'importo totale del debito.

La dott.ssa Crescimanna spiega che il contribuente può chiedere la rateizzazione quando riceve gli avvisi per diverse volte, nel rispetto dei termini di prescrizione. Prima di mandare un avviso di accertamento si dà sempre la possibilità di rateizzare.

Il Consigliere Tambè: molti comuni stanno tornando alla riscossione coattiva diretta perché diventa molto più diretta la relazione con il cittadino debitore. Ho scaricato diversi regolamenti di vari Comuni. La riscossione diretta del servizio coattivo comporta economie, rapporto di fiducia

con il contribuente, costante monitoraggio del territorio, la cura di tutto il procedimento, tutti fattori che portano verso un rapporto non vessatorio ma leale con il cittadino. Un ufficio tributi ben organizzato conosce bene i contribuenti. I singoli tributi non superano quasi mai i 1000 euro, la pesantezza degli strumenti di Riscossione Sicilia non è compatibile con i tributi comunali. Fa un monito alla politica, facciamo il regolamento e andiamo verso la riscossione coattiva diretta.

La dott.ssa Crescimanna: è vero che sono piccole somme ma se si prescrivono si crea comunque un danno erariale all'ente, il problema non è l'ingiunzione fiscale ma le spese legali per la procedura coattiva. Un agente della riscossione ricava al massimo il 6% dell'importo mentre portare avanti le azioni esecutive comporta ingenti spese legali. Se non si porta a termine la procedura di riscossione coattiva si crea un danno erariale. Ho l'obbligo di rivolgermi ad un legale per le azioni esecutive, l'ufficio ha bisogno di figure professionali che devono essere formati e qualificati come "agenti della riscossione". Un funzionario non può permettersi di creare un danno erariale e aggravio di spese per l'ente.

L'Assessore Barbagallo: La riscossione coattiva diretta richiede tempi e mezzi, oggi c'è la necessità di iscrivere a ruolo le tasse non pagate, dopo i diversi solleciti, evitando la prescrizione. Oggi si deve decidere cosa fare ma non siamo strutturati per la riscossione coattiva diretta. Si deve evitare la prescrizione e vi è la necessità assoluta di affidare il servizio a Riscossione Sicilia – Agenzia delle Entrate.

Il Consigliere Tambè chiede che tempi ci sono per evitare il danno erariale e quali sono i ruoli da affidare subito per evitare la prescrizione.

L'Assessore Barbagallo: quanto tempo ci vuole per mettere il Comune nelle condizioni di fare la riscossione coattiva diretta? Oggi è imminente fare la convenzione perché non ci sono alternative.

Il Consigliere Tambè: ci stiamo ponendo un tema fondamentale, ma quali termini abbiamo? Oggi non è impossibile fare l'ingiunzione fiscale.

La dott.ssa Crescimanna: non mi posso permettere di non dire che oggi non ce la possiamo fare e che si continuerà a non fare pagare chi non ha mai pagato, è un fatto di equità. Cercheremo di avviare le procedure ma anche come ente in dissesto non possiamo permetterci di non riscuotere.

L'Assessore Barbagallo: oggi si deve deliberare se affidare o meno a Riscossione Sicilia consapevoli del fatto che questo progetto per la riscossione coattiva diretta non ce l'abbiamo.

Il Presidente del Consiglio: lo sforzo del Consigliere Tambè mirava a trovare soluzioni alternative più virtuose, la discussione in merito è legittima.

Il Consigliere Ferrigno G.: è favorevole a quanto espresso dal Consigliere Tambè, non ci perdiamo in chiacchiere, deve decidere l'Amministrazione comunale, la maggioranza. Quando è stato deliberato il magnetofono, l'amministrazione si è subito attivata a formare i dipendenti. Se l'Amministrazione non ha cercato negli anni di organizzarsi, è inutile continuare. Lo ritirate il punto? Allora si passa alla votazione.

Il Sindaco: non dimentichiamo in che situazione ci troviamo, siamo in anticipazione di tesoreria e con scarsa capacità di riscossione. L'ufficio si attiva per consentire la rateizzazione ma per la

riscossione diretta occorre organizzare e strutturare l'ufficio, oltre che approvare un regolamento. C'è l'esigenza di riscuotere oggi, domani si può discutere di altre possibilità per evitare che si crei un danno erariale, attesa la delicata situazione finanziaria. La forma corretta è questa convenzione.

Il Consigliere Cumia S.: vi è stato un acceso dibattito in Commissione ed è stato chiesto il ritiro del punto. Evitiamo il terrorismo psicologico sul danno erariale, abbiamo proposto una gestione in house riorganizzando la macchina del personale. Per quanto riguarda gli aspetti politici, rinnovo l'invito al ritiro della proposta di affidamento a Riscossione Sicilia per evitare di strozzare i cittadini. Si pensi a ridurre la spesa. Il C.C. stasera fa emergere una situazione chiara: il Sindaco ha parlato di danno erariale ma questo lo sta causando l'amministrazione che non ha i numeri per deliberare con soli 5 Consiglieri. Basterebbe avere dignità e dimettersi, stasera chi la dovrebbe votare questa proposta? Invita a ritirare la proposta e procedere con la riscossione coattiva diretta. Come mai il Sindaco non ha programmato prima? Non è accettabile, si dovrebbe vergognare, con soli cinque Consiglieri!

Il Consigliere Tambè: esprimo grande rammarico, grande delusione. Perché quando la politica deve decidere qualcosa che gli appartiene, ci esimiamo? Non mi va questa imposizione. A giugno è stato chiesto un rinvio ed oggi si vuole imporre la posizione. Io non ci sto. La maggioranza del Consiglio esprime altra volontà. La maggioranza prenda atto che non ha i numeri, ritiri il punto e lo presenti in un altro momento. Dichiaro il voto contrario.

Esaurito il dibattito, **il Presidente** mette ai voti la proposta di deliberazione in oggetto. L'esito della votazione palese, per alzata e seduta, accertato e proclamato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori, è il seguente: Consiglieri presenti n. 10, assenti n. 6, astenuti n. 6 (Tambè, Perri, Di Dio, Cumia S., Ferrigno G e Barresi), voti favorevoli n. 4 (Vetriolo, Ferrigno, Patti e Strazzanti S.);

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione;

Udita la discussione;

Visti i pareri favorevoli espressi dagli uffici;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori contabili;

Visto l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

Di non approvare la proposta di deliberazione in oggetto.

Intervengono sull'esito della votazione:

Il Consigliere Tambè: ribadisce di avere chiesto il ritiro del punto. L'astensione è motivata da questo, per non farmi imputare un danno erariale. Invita la maggioranza a vestirsi di umiltà.

Il Consigliere Ferrigno G.: prendete atto che questa pseudo maggioranza è ridotta a quattro componenti.

Il Consigliere Cumia S.: che segnale stiamo dando alla città? Arroganza e mancanza di dialogo con l'opposizione. Irresponsabili! Chiedo le dimissioni di tutti perché stanno lavorando male per la città.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F/to. Dott. Giovanni Di Dio

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F/to. Dott. Tambè Alessandro

IL SEGRETARIO GENERALE

F/to . Dr.ssa Giunta Anna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di Barrafranca

Provincia di Enna

PROT. N. AA. PP. n. 435
del 26.09.2018

OGGETTO: RELAZIONE PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/09/2018 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SICILIA"

Brevi cenni sulla riscossione coattiva

Il processo di riscossione si articola in due ambiti: la riscossione volontaria e la riscossione coattiva. Nell'ambito della riscossione volontaria occorre distinguere la riscossione spontanea dalla riscossione intimata. La riscossione spontanea consiste nello spontaneo pagamento da parte dei cittadini e delle imprese obbligati, essa può avvenire attraverso l'iniziativa autonoma del soggetto debitore, come nel caso dell'autoliquidazione dell'IMU; in altri casi, il pagamento spontaneo avviene solo dopo una liquidazione d'ufficio che consiste nel calcolo del dovuto e nell'invio al debitore di un documento di pagamento. La riscossione intimata è quella parte del processo strettamente connesso all'attività di accertamento svolta dall'Ente impositore.

La riscossione coattiva è l'ultimo stadio del processo di riscossione e consiste nell'avviare sulla base di un titolo esecutivo le procedure cautelari ed esecutive per il recupero forzato del credito. E' importante sottolineare che nel vigente panorama normativo gli Enti locali hanno ad oggi due strumenti alternativi a disposizione:

- l'iscrizione a ruolo delle somme non pagate, da attivarsi tramite il sistema degli agenti della riscossione raggruppati in Equitalia Servizi di Riscossione Spa, unico soggetto preposto alla riscossione coattiva tramite ruoli ed all'emissione delle conseguenti cartelle di pagamento. Tale modalità si estende anche al futuro ente Agenzia delle Entrate;
- l'ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del Regio decreto 639/1910, utilizzabile nel caso che l'Ente locale decida per la gestione diretta della riscossione coattiva, ovvero la affidi ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/1997. L'ingiunzione fiscale consiste in un atto amministrativo dell'ufficio finanziario contenente l'ordine per il debitore di imposta di pagare l'importo dovuto entro

trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi.

Il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento emessa in base al ruolo deve versare le somme ivi indicate entro 60 giorni dalla notifica. In carenza di tempestivo pagamento o di rateizzazione oppure di un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che generi una sospensione o un annullamento a cura dell'Ente creditore o della giustizia tributaria, l'agente della riscossione procede con il recupero forzato della somma. L'agente della Riscossione ha inoltre la facoltà di promuovere azioni cautelari e conservative a tutela del credito. Alla procedura esecutiva, regolata dall'art. 49 comma 2 del D.P.R. n. 602/1973, si applicano le norme ordinarie in materia di espropriazione forzata relative al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle specifiche disposizioni tributarie.

L'esecuzione forzata si articola in tre momenti: pignoramento di beni, vendita e assegnazione del ricavato. Il pignoramento avviene secondo le regole processuali comuni e culmina in un verbale da consegnare e notificare al debitore. Le procedure cautelari sono il fermo amministrativo e l'iscrizione d'ipoteca.

Il fermo amministrativo è l'atto con cui si dispone il blocco dei beni mobili intestati al debitore e l'ipoteca è una procedura cautelare attivata dall'agente della riscossione a tutela del credito affidatogli dall'ente impositore per l'incasso con diritto di privilegio rispetto all'eventuale espropriazione immobiliare. L'iscrizione d'ipoteca è regolata dal richiamato articolo 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 ed è ritenuta ammissibile soltanto in presenza di specifiche condizioni. La procedura d'ipoteca non è quindi una fase esecutiva, ma un atto cautelare dell'agente della riscossione, finalizzato alla tutela del credito nell'interesse dell'Ente impositore.

Nel caso in cui le suddette procedure cautelari attivate dall'agente della riscossione non producano effetto rispetto al pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono attivate le procedure esecutive. La materia è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con particolare riferimento alle disposizioni generali e particolari di esecuzione forzata relative: alla espropriazione mobiliare, alla espropriazione immobiliare, all'espropriazione presso terzi.

Per quanto attiene all'utilizzo dell'ingiunzione fiscale si fa presente che quest'ultimo è il titolo indicato dal Regio Decreto n. 639/1910. Per effetto, da ultimo, della lettera gg-quater del comma 2 dell'art. 7 del D.L. 70/2011, i Comuni e i loro concessionari applicano l'ingiunzione fiscale secondo la normativa dal vecchio Regio Decreto *"..nonché secondo le disposizioni del titolo II del DPR n. 602/1973, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare"*. Si parla pertanto genericamente di utilizzo dell'ingiunzione fiscale *"rafforzata"* sebbene il rinvio alle disposizioni di parte del DPR 602 sia effettuata esclusivamente *"in quanto compatibile"*.

Le scelte gestionali che possono effettuare i Comuni in ordine alla riscossione coattiva comportano inevitabilmente l'utilizzo di strumenti ancora oggi differenziati.

Modalità gestionali della Riscossione

La scelta organizzativa e gestionale è quella riguardante le entrate comunali attualmente riscosse tramite iscrizione a ruolo (per il caso specifico del Comune di Barrafranca: ICI/IMU/TASI/ Contravvenzioni per violazioni del codice della strada).

Qualora, diversamente, l'ente intenda affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di gestione dei servizi pubblici, avvalendosi dei moduli prefigurati dalla stessa disposizione di legge. I soggetti potenzialmente destinatari di affidamento sono individuabili tra i seguenti:

- soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 tenuto presso il Ministero delle Finanze. Si tratta di circa 70 soggetti (realmente operanti) che soddisfano i requisiti finanziari, di onorabilità e tecnici posti dal decreto attuativo della norma in esame (DM 289/2000). Il rapporto intercorrente tra il Comune e tali società è pacificamente inquadrabile nel novero delle concessioni amministrative;

- gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

- la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla. La fattispecie adesso considerata fa esplicito riferimento al modulo operativo dell'in house providing sorto in seno alla giurisprudenza dell'unione europea e che ha trovato significative applicazioni anche nell'ordinamento interno. Ovviamente la praticabilità concreta del modulo di cui al presente punto deve tenere conto di quanto la legislazione e la giurisprudenza amministrativa ha elaborato in questi ultimi anni in ordine ai vincoli ed alle caratteristiche delle società in house;

- le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

Alle modalità gestionali sopra esposte si aggiunge quella consentita dal D.Lgs. n. 193/2016 rappresentante dall'affidamento diretto all'ente strumentale del servizio di riscossione nazionale denominato "Agenzia delle Entrate - Riscossione". Si noti in proposito che, per espressa disposizione normativa il ricorso al gestore del servizio nazionale di riscossione non richiede alcun procedimento di gara ad evidenza pubblica.

La gestione dei tributi: servizio pubblico o attività strumentale?

Come si è avuto modo di esporre, la lettera b) del comma 5 art. 52 del D.Lgs. 446/1997 dispone che "qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali".

LE ATTUALI MODALITÀ DI GESTIONE DELLA RISCOSSIONE AL COMUNE DI BARRAFRANCA

Nella tabella che segue sono distintamente enucleate le attuali modalità di gestione delle diverse tipologie di entrata (tributaria ed extratributaria) presenti nel Comune.

ENTRATA	RISCOSSIONE	MODALITA'DI GESTIONE
IMU ' -	VOLONTARIA spontanea	DIRETTA
ICI/IMU	VOLONTARIA intimata	DIRETTA
ICI/IMU	COATTIVA	ISCRIZIONE A RUOLO
MULTE	VOLONTARIA	DIRETTA
MULTE	COATTIVA	ISCRIZIONE A RUOLO
PUBBLICITA' /TOSAP	VOLONTARIA	DIRETTA
PUBBLICITA' /TOSAP	COATTIVA	ISCRIZIONE A RUOLO
ENTRATE PATRIMONIALI VARIE		VOLONTARIA DIRETTA
ENTRATE PATRIMONIALI RUOLO VARIE		COATTIVA ISCRIZIONE A
TARI	VOLONTARIA spontanea	DIRETTA
TARI	VOLONTARIA intimata	DIRETTA
TARI	COATTIVA	ISCRIZIONE A RUOLO

In questa sede si procederà unicamente a delineare questioni attinenti la concreta

Allo stato attuale il Comune di Barrafranca conduce con proprio personale le attività connesse ai tributi locali.

CRITICITA'

Ciò chiarito, occorre specificare che la eventuale gestione diretta della riscossione coattiva dei tributi ICI, IMU, TASI e delle entrate patrimoniali (comprese quelle derivanti da violazioni a CdS e regolamenti comunali) comporterebbe la necessità di un significativo potenziamento quantitativo e qualitativo della attuale struttura comunale sicuramente non perseguibile nel breve periodo.

Per garantire efficienza ed efficacia ad un tale meccanismo sarebbe infatti necessario:

- a) individuare personale idoneo per titoli di studio, per qualità professionali, competenze, capacità di relazione con l'esterno, programmare corsi di formazione continua, dotarlo di attrezzature e software per la gestione dell'intero processo;
- b) programmare assunzioni esterne da destinare all'Ufficio tributi (o alla Polizia municipale per quanto attiene alle entrate di competenza). Al momento tale opzione è di impossibile attuazione stante la situazione finanziaria dell'Ente e i vincoli previsti dalla legge ;
- c) nell'ipotesi di una internalizzazione delle fasi di riscossione coattiva (oggi poste in essere attraverso le società del gruppo Equitalia) l'Ente dovrebbe in aggiunta dotarsi di almeno due Funzionari Responsabili della riscossione, così come previsto dall'art 7, comma gg-sexies del D.L. n.70/2011 convertito nella legge n.106/2011 i quali esercitano le funzioni demandate agli Ufficiali della riscossione, la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'art.42 del decreto legislativo 13.4.1999,n.112 e successive modificazioni. **Tale figura risulta essenziale per porre legittimamente in essere le azioni cautelari ed esecutive previste dalla vigente legislazione in materia di riscossione coattiva. Si segnala che da alcuni anni il competente MEF non procede a porre in essere i necessari corsi per poter conseguire l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di Funzionario Responsabile della riscossione;**
- d) in merito al contenzioso si vedrebbe aumentata la spesa per il conferimento di incarichi legali in quanto dovrebbe preoccuparsi di rappresentare l'Ente sia in caso di impugnazione degli accertamenti dei nuovi tributi, sia in caso di opposizione ai decreti ingiuntivi ed esecuzione forzata (giudizi civili e tributari).
- e) altra problematica organizzativa è quella relativa al **recupero dei crediti tributari vantati nei confronti di soggetti residenti nei territori diversi da quello comunale.** La gestione del debitore residente è caratterizzata da informazioni aggiornate e facilmente accessibili all'anagrafe comunale e alle banche dati territoriali, ma soprattutto la gestione del credito e delle fasi esecutive è adottata con azioni legali locali. Pertanto l'operatività del Comune per le partite riferite ai (numerosi) soggetti ubicati fuori dal territorio comunale appare assai limitata in funzione di assenza o inadeguatezza delle banche dati concretamente visualizzabili.

Il Comune, con la gestione diretta delle attività di accertamento e riscossione delle proprie entrate, mantiene un controllo diretto e costante di attività di particolare rilievo e di notevole impatto e delicatezza nei confronti della cittadinanza. Ma tutto ciò può essere ottenuta solo nel medio-lungo periodo (come dimostrano le esperienze di taluni altri Comuni che si sono cimentati in tale percorso) **con un**

operatività delle soluzioni gestionali prefigurate dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 accorpate nelle seguenti quattro macro-categorie .

- 1 GESTIONE DIRETTA;
- 2 AFFIDAMENTO ESTERNO MEDIANTE GARA;
- 3 SOCIETA' PUBBLICA
- 4 AFFIDAMENTO AD "AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE"

IPOTESI 1 - GESTIONE DIRETTA

La riscossione coattiva diretta è svolta mediante l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, che costituisce titolo esecutivo. L'ingiunzione fiscale consiste in un atto amministrativo dell'ufficio finanziario contenente l'ordine per il debitore di imposta di pagare l'importo dovuto entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione costituisce un atto complesso con molteplici funzioni e contenuti quali: determinare l'ammontare del tributo, mettere in mora il debitore, creare il titolo esecutivo.

Le vere criticità permangono nella successiva fase delle procedure esecutive e dei relativi costi. Il primo elemento di debolezza riguarda la difficoltà oggettiva a porre in essere efficaci procedure cautelari ed esecutive finalizzate a garantire la tutela e la riscossione del credito.

Le principali azioni esecutive di natura immobiliare hanno vincoli in termini di valori e in termini di costi che le rendono, di fatto, inaccessibili per debiti tributari locali che, per loro natura, risultano spesso di modesta entità. I limiti imposti alle procedure di ipoteca e di pignoramento prevedono posizioni debitorie minime di 20.000 o di 120.000 euro, a seconda dei casi; è pertanto evidente che sono rari i casi di accertamenti dei tributi locali che in modo autonomo superino tali valori. A maggior valore questo vale per i proventi da violazioni di codice della strada e regolamenti comunali oppure per le entrate patrimoniali varie. Per tutte le fattispecie adesso rammentate raramente si riscontrano crediti di importo superiore ai 2.000 euro. Un'altra criticità oggettiva riguarda le minori opportunità di ottenere risultati concreti, nel caso di pignoramento di natura mobiliare, in quanto le possibilità di accesso a banche dati pubbliche e finanziarie, per individuare somme e beni mobili del debitore, sono inferiori rispetto all'agente della riscossione nazionale.

Peraltro l'inapplicabilità delle procedure esecutive immobiliari e le minori informazioni utilizzabili nelle procedure esecutive mobiliari, oltre a ridurre i potenziali margini di riscossione, generano inesigibilità e costi di procedura più elevati per l'ente locale. Le spese sostenute per il recupero del credito infruttuoso, a differenza del ruolo in cui tutti i soggetti (Agenzia delle Entrate, INPS, Regioni ed Enti Locali) partecipano pro-quota alla copertura dei costi, ricadono integralmente sul Comune.

La modalità di gestione diretta rappresenta sicuramente una sfida ambiziosa per il Comune, in linea con i principi del federalismo fiscale che attribuiscono ai Comuni maggiore autonomia decisoria e funzionale. Al momento, viste le criticità di natura economica, le problematiche organizzative esplicitate di seguito e viste anche le restrizioni finanziarie per l'assunzione di personale altamente qualificato allo svolgimento di tali funzioni, codesta modalità risulta essere di difficile attuazione.

corposo investimento sulla struttura comunale adeguato sotto l'aspetto della professionalità e della quantità del personale disponibile e degli strumenti tecnologici a disposizione.

IPOTESI 2. - AFFIDAMENTO ESTERNO MEDIANTE GARA.

La soluzione dell'AFFIDAMENTO ESTERNO rende necessario l'espletamento di una gara ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto, tra quelli iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 cui affidare in regime di concessione amministrativa la gestione dei tributi. Tale soggetto opererà in autonomia, seppure tenendo conto degli eventuali indirizzi dell'Amministrazione e delle condizioni previste nei capitolati tecnici di gara, ed avrà l'onere e la responsabilità di tutte le attività poste in essere per la riscossione coattiva delle entrate menzionate. Agli Uffici Comunali risulterà attribuita l'attività di controllo sulla correttezza ed efficacia ed efficienza delle attività poste in essere dal Concessionario.

CRITICITA'

L'affidamento in concessione a favore di soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 è senz'altro una modalità gestionale legittima e praticabile. Una decisione in tal senso non potrebbe comunque essere praticata nell'immediato richiedendosi pertanto un periodo stimabile in 12 mesi per portare a conclusione tutto il procedimento di gara.

IPOTESI 3 - SOCIETA' PUBBLICA (comprendente la mista a maggioranza pubblica e la società in house).

Stante la disciplina legislativa attualmente vigente, il ricorso a tale fattispecie richiede preliminarmente una approfondita analisi sotto il profilo della convenienza economica.

4. AFFIDAMENTO AD "AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE"

Con il decreto legge n. 193 del 22.10.2016 convertito con L. 225/2016 viene soppressa la società Equitalia Servizi di Riscossione Spa a decorrere dal 1.7.2016 e le funzioni del servizio nazionale di riscossione sono affidate ad un ente pubblico economico denominato "Agenzia delle Entrate - Riscossione". Tale Ente continuerà ad avvalersi della modalità di riscossione mediante ruolo (di cui al DPR n. 602/1973).

La riforma della riscossione coattiva, con l'eliminazione di Equitalia e l'istituzione di un ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate dedicato, è finalizzata, nelle intenzioni del legislatore, a generare una maggiore razionalizzazione delle procedure e un utilizzo di banche dati unitarie e coordinate che possono rendere il sistema di riscossione nazionale migliore e più efficace.

La nuova disposizione normativa consente all'Agenzia delle Entrate di utilizzare per la funzione della riscossione nazionale, tutte le banche dati e le informazioni alle quali è già autorizzata. E' stata inoltre prevista la possibilità di acquisire le informazioni relative ai rapporti di lavoro, accedendo direttamente mediante collegamento telematico all'INPS, riducendo i tempi di richiesta e di lavorazione. Gli effetti positivi di tali novità sono facilmente intuibili e sono riferibili alle maggiori opportunità dell'utilizzo dello strumento del pignoramento presso terzi, grazie alla rapida conoscenza dei rapporti che i debitori hanno in essere con istituti bancari e finanziari

o con il proprio datore di lavoro. La possibilità di procedere con un pignoramento presso terzi, su un deposito bancario oppure su uno stipendio mensile con i limiti previsti dalla norma, grazie ad una maggiore accessibilità ai dati finanziari e previdenziali, dovrebbe migliorare sensibilmente i margini di riscossione coattiva. Vi è poi la questione del raffronto tra i costi derivanti dall'affidamento a Agenzia delle Entrate-Riscossione e quelli da sperimentare in caso di riscossione diretta da parte dell'Ente. A tal fine si rammenta che all'Agente delle riscossione spetta:

: un aggio per l'attività da essi svolta,

: il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive poste in essere.

Dal 1 gennaio 2016 è prevista una diminuzione dell'aggio con una rimodulazione in base ai tempi di pagamento. Nel caso in cui il pagamento a titolo di riscossione coattiva avvenga entro 60 giorni dalla data di notifica, gli oneri della riscossione fissati nel 6%, sono ripartiti in eguale misura tra il debitore e l'ente locale, in quota ciascuno del 3% della somma iscritta a ruolo. Qualora invece il pagamento avvenga oltre i 60 giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento gli oneri di riscossione gravano completamente, nella misura del 6% a carico del debitore, oltre alla maturazione degli interessi di mora.

Tali costi risultano inferiori rispetto a quelli che l'Ente dovrebbe sostenere in caso di riscossione diretta.

Si ripropongono inoltre, a contrariis, i vantaggi enunciati come criticità nel caso di riscossione diretta e che di seguito si riassumono:

- i limiti imposti alle procedure di ipoteca e pignoramento prevedono posizioni debitorie con importi che difficilmente l'Ente riesce ad accertare e pertanto non è possibile attivare procedure esecutive di carattere immobiliare;
- minori risultati concreti in caso di pignoramento di natura mobiliare per minor accesso del Comune alle banche dati pubbliche e finanziarie (INPS, Istituti Bancari ecc...);

le spese sostenute per il recupero del credito infruttuoso ricadono integralmente sul Comune, a differenza del ruolo in cui tutti i soggetti partecipano alla copertura dei costi.

Conclusioni

Allo stato dei fatti la soluzione dell'affidamento al servizio nazionale della riscossione garantito da "Agenzia delle entrate - Riscossione" appare l'unica via ragionevole e praticabile per le ragioni che di seguito si sintetizzano:

il nuovo Ente ha carattere interamente pubblico e ha, oltre i poteri già propri di Equitalia come in particolare la formazione del ruolo, anche nuove facoltà di acquisire informazioni ed elementi che possono definirsi in ampio senso "investigativi" tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione. In particolare si segnala che il nuovo Ente potrà, per espressa disposizione di legge avere accesso a tutte le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti a cui la stessa Agenzia accede direttamente, come ad esempio la banca dati dell'istituto nazionale della previdenza sociale. Se ne deduce che tra tutti i soggetti potenzialmente preposti all'attività di riscossione coattiva Agenzia delle Entrate-Riscossione risulta essere quello maggiormente in grado di disporre di elementi utili per il miglior svolgimento delle attività di notifica degli atti destinati al contribuente moroso che delle azioni cautelari ed esecutive a carico di quest'ultimo;

il soggetto gestore del servizio nazionale della riscossione, come espressamente indicato nell'art. 3 del D.L. 203/2005 e dal citato art. 1 del D.L. 193/2016, utilizza in forma esclusiva quale strumento per l'esercizio delle proprie funzioni coattive il ruolo di

cui al D.P.R. 602/1973. Diversamente i concessionari privati della riscossione e lo stesso Comune, in caso di gestione diretta, dovranno fare riferimento all'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 639/1910. In proposito si rappresenta che la procedura tramite ruolo, più volte oggetto di interventi di modifica, si presenta oggi compiutamente regolamentata in ogni suo aspetto dalla formazione fino al termine delle operazioni esecutive. Al contrario la procedura tramite ingiunzione fiscale è quasi del tutto priva di specifica regolamentazione e si caratterizza per la vetustà dell'impianto normativo ancora utilizzabile (risalente al 1910) comportando spesso incerti rinvii ad altre normative finendo col determinare talvolta situazioni di incertezza operativa. In tal senso si ritiene elemento di maggiore garanzia per la tutela dei crediti comunali da recuperare avvalersi di un soggetto destinatario di una disciplina normativa compiuta come risulta quella del ruolo;

il nuovo Ente, nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, deve conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto del Contribuente (di cui alla L. 212/2000) con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo. Ciò costituisce la massima garanzia che l'esercizio delle delicate azioni cautelari ed esecutive a carico del contribuente avvengano in un contesto che, pur garantendo la massima efficacia a tutela del credito comunale, vengano esercitate nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti;

il ricorso al soggetto pubblico titolare del servizio nazionale di riscossione rappresenta altresì la massima garanzia in ordine al perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e di equità dell'azione di recupero dei crediti di competenza comunale evitando ogni sorta di abuso delle funzioni pubblicistiche.

Si segnala in proposito che ogni diversa opzione gestionale legittimamente attivabile da parte del Comune (gestione diretta o affidamento mediante gara ai soggetti di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997) potrebbe comportare una sospensione nell'esercizio delle attività di riscossione coattiva con conseguente rallentamento e concreto rischio di prescrizione dei crediti per l'Ente.

Di seguito si elencano i ruoli coattivi che devono essere riscossi:

Idrico anno 2012	€ 169.261,00
Idrico 2013	€ 213.614,00
Imu 2012	€ 586.145,44
Imu 2013	€ 368.886,32
Imu 2014	€ 384.075,86
<u>Imu 2015</u>	<u>€ 339.023,32</u>
TOTALE	€ 2.061.005,94

IL RESPONSABILE I° SETTORE
" AFFARI GENERALI E FINANZIARI "
DOTT.SSA G. CRESCIMANNA

Oggetto: Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle entrate -riscossione. Sic & R

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Premesso che:

- l'art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del Dl n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto proposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1997 n. 46, delle società da esse partecipate".
- dal 1° luglio 2017, l'art. 1 del Dl n. 193 del 2016 prevede lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia e l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate ed in particolare all'ente pubblico economico, ente strumentale dell'Agenzia delle entrate, denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione".
- in base alle disposizioni normative sopra richiamate il Comune a decorrere dal 1° luglio potrà usare per riscuotere coattivamente il ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 solo previa adozione della delibera;
- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 rimette alla potestà regolamentare la decisione circa le modalità di riscossione delle proprie entrate.

Considerato che:

- Il quadro normativo relativo alla riscossione coattiva appare alquanto discontinuo e farraginoso, tant'è che:
 - ➡ l'art 10 della legge n. 23 del 2014, cosiddetta delega fiscale, aveva previsto, il riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia locale, al fine di assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione, rivedendo la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal R.D. n. 639 del 1910, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al DPR n. 602 del 1973, adattandoli alle peculiarità della riscossione locale;
 - ➡ il Dl n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. gg-ter), aveva inizialmente previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2012 Equitalia doveva cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi

partecipate; termine che è stato oggetto di più proroghe, anche semestrali, e da ultimo con il DL n. 193 del 2016 è stata fissata la data del 30 giugno 2017, in coincidenza con la soppressione di Equitalia e l'istituzione del nuovo soggetto A genzia delle entrate — Riscossione.

Considerato inoltre che;

- il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n. 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997;
- la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione.

Ritenuto per quanto esposto necessario che il Comune abbia la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti di riscossione coattiva previsti dalla normativa.

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.
- il regolamento generale delle entrate;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, espresso ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di affidare, a decorrere dal 01-07-2018, ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, all'Agenzia delle Entrate — Riscossione, l'attività di riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr n. 602 del 1973 delle entrate comunali, sia tributarie che patrimoniali.

2. *Mantenere l'incarico a Riscossione Toti al fine
per evitare le perdite e per mantenere il
sistema di riscossione*



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di ENNA

CAP 94012 - tel. 0934/496011 fax. 0934/467561 COD. FIS. 800032863 - P.IVA 00429180862

PARERE

Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n.30 del 23/12/2000, di regolarità tecnica ed attestazione della copertura finanziaria sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale.

Presentata dal

Oggetto: *Offerta delle risorse contabili e dei costi della gestione delle risorse*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

[Signature]

Li. 21-05-2018

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO

[Signature]

UFFICIO DI RAGIONERIA:

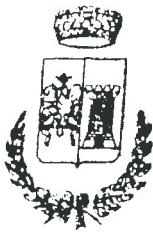
Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere
ai sensi dell'art. 12 della legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, si attesta la copertura finanziaria al cap.

Li. 21-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

[Signature]

Allegato alla deliberazione di C.C. n. del



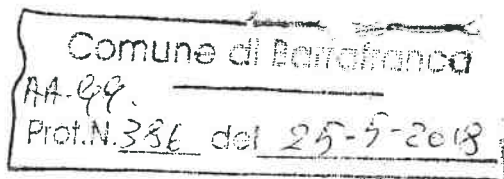
COMUNE DI BARRAFRANCA

Prov. di Enna

Cap. 94012 Cod. Fisc. 80003210863 P. IVA 00429180862 Tel. 0934 - 496011

Presidenza del Consiglio Comunale

Barrafranca, 25/5/2018



Al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Dott. Erba Pino

pino.erba@pec.commercialisti.it

Oggetto: Richiesta Parere.

Si invita Codesto Collegio a volere esprimere parere in merito alla seguente proposta di deliberazione, da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale:

Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle entrate - riscossione. Sicilia.

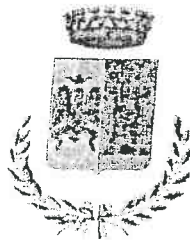
I relativi atti si trovano presso l'ufficio di Segreteria.

Distinti Saluti

IL Consigliere Anziano del C.C.f.f.

Dott. Alessandro Tambè

Tipo:	Accettazione
Errore:	Nessuno
Da:	comune.barrafranca@pec.aruba.it
A:	pino.erba@pec.commercialisti.it (destinatario certificato)
Rispondi a:	comune.barrafranca@pec.aruba.it
Oggetto:	richiesta parere (prot. AA.GG. 386 del 25/05/2018)
Gestore PEC:	ARUBA PEC S.p.A.
Data:	25/05/2018 11:13:04 (GMT+0200)
Timestamp:	1527239584
Identificativo PEC:	opec286.20180525111304.10807.03.2.67@pec.aruba.it
ID del messaggio originale:	<0895e9f3-b4e6-661a-fa1a-0500644dc2c4@pec.aruba.it>



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

Collegio dei revisori dei conti

Prot. n. _____ del _____

Verbale n. 11 del 29/05/2018 – Affidamento della riscossione coattiva delle entrate proprie comunali all'Agenzia delle Entrate-Riscossione Sicilia

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di maggio alle ore 18,00, si è riunito, il Collegio dei Revisori del Comune di Barrafranca.

Il Collegio è formato da:

- Dott. Pino Erba - Presidente
- Dott. Calogero Greco - Componente
- Dott. Antonino Li Petri - Componente

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Organo di revisione, dichiara la seduta valida e atta a deliberare.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

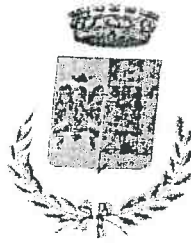
Premesso che in data 25/05/2018 ha ricevuto richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 21/05/2018 avente ad oggetto: "Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate - Riscossione Sicilia".

Premesso che il Comune di Barrafranca ha dichiarato il dissesto finanziario con deliberazione commissariale n. 3 del 19/01/2016 ai sensi dell'art. 246 del TUEL;

Considerato che l'affidamento è previsto dalla normativa di legge vigente ed è alternativo all'utilizzo della ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 633/1910 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225;

Per quanto sopra

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica a firma della dott.ssa Giuseppina Crescimanna e per quanto riguarda la regolarità contabile a firma della dott.ssa Giuseppina Crescimanna, responsabile del servizio finanziario dell'Ente;



Comune di Barrafranca

Libero Consorzio Comunale di Enna

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti esprime **parere favorevole** alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 21/05/2018 avente ad oggetto: "Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali all'Agenzia delle Entrate - Riscossione Sicilia" e raccomanda all'Ente di voler meglio specificare in sede di approvazione della predetta deliberazione che l'affidamento è in capo a 2 soggetti giuridici:

- 1) al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali, a decorrere dal 1° maggio 2018 relative a tutto il territorio nazionale con eccezione del territorio della regione siciliana;
- 2) a Riscossione Sicilia spa la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1° maggio 2018 relative a contribuenti aventi domicilio fiscale nelle province della regione siciliana.

La seduta termina alle ore 18,30 Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente Dott. Pino Erba (f.to)

Componente Dott. Calogero Greco (f.to)

Componente Dott. Li Petri Antonino (f.to)